



LED Taxand commenta

LEGGE DI BILANCIO 2021

Principali novità della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”

PREMESSA

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (“Legge di Bilancio 2021”) introduce una serie di misure di potenziamento a sostegno dell’economia, anche al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il *focus* della presente trattazione è sulle principali misure di natura fiscale e societaria.

LED Taxand

Studio Legale Tributario

Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864

studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it

C.Fiscale e P. IVA 10122630964

INDICE

1. RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PER GLI ENTI NON COMMERCIALI (ART. 1, C. 44-46) .	4
2. INCENTIVI FISCALI PER IL RIENTRO IN ITALIA DI LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI (ART. 1, C. 50)	4
3. PROROGHE IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, IMPIANTI DI MICRO-COGENERAZIONE, RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI E PROROGA BONUS FACCIATE (ART. 1, C. 58-60)	5
4. BONUS IDRICO (ART. 1, C. 61-65)	6
5. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUPERBONUS, ECOBONUS E SISMABONUS (ART. 1, C. 66-70)	6
6. PROROGA BONUS VERDE (ART. 1, C. 76)	7
7. ESTENSIONE DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA AI BENI IMMATERIALI PRIVI DI TUTELA GIURIDICA (ART. 1, C. 83)	7
8. EROGAZIONE IN UNICA QUOTA DEL CONTRIBUTO "NUOVA SABATINI" (ACQUISTO BENI STRUMENTALI) (ART. 1, C. 95-96)	8
9. PROROGA CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO 2022 (ART. 1, C. 171-172)	8
10. BENEFICI FISCALI E SOSTEGNO AI GRANDI INVESTIMENTI NELLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ART. 1, C. 173-176)	9
11. PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA POTENZIATO PER LE ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO NEL MEZZOGIORNO (ART. 1, C. 185-187)	9
12. CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI (ART. 1, C. 214-215)	10
13. CREDITO D'IMPOSTA PER MINUSVALENZA REALIZZATE IN "PIR PMI" (ART. 1, C. 219-226)	10
14. COMPENSAZIONI MULTILATERALI DI CREDITI E DEBITI COMMERCIALI RISULTANTI DA FATTURE ELETTRONICHE (ART. 1, C. 227-229)	11
15. PROROGA CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI CONSULENZA RELATIVE ALLA QUOTAIZIONE DELLE PMI (ART. 1, C. 230)	11
16. INCENTIVI FISCALI ALLE OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE (ART. 1, C. 233-243)	12
17. MODIFICHE ALL'ART. 26 DEL D.L. N. 34/2020 SUL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI (ART. 1, C. 263-264)	13
18. ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE (ART. 1, C. 266)	14
19. MISURE IN MATERIA DI STRUTTURE RICETTIVE (ART. 1, C. 595-597)	15
20. ESENZIONE PRIMA RATA IMU 2021 PER TURISMO E SPETTACOLO (ART. 1, C. 599-601)	16

LED Taxand

Studio Legale Tributario

Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864

studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it

C.Fiscale e P. IVA 10122630964

21. CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO A FAVORE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, TOUR OPERATOR ED IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE (ART. 1, C. 602)	
	16
22. FONDI DI INVESTIMENTO ESTERI (ART. 1, C. 631-633)	16
23. TRANSIZIONE 4.0 CREDITO D'IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI NUOVI (ART. 1, C. 1051-1063; C. 1065)	17
24. CREDITO D'IMPOSTA IN RICERCA E SVILUPPO E CREDITO D'IMPOSTA IN FORMAZIONE 4.0 (ART. 1, COMMA 1064)	20
25. IMPOSTA SUL CONSUMO DEI MACSI, RINVIO E MODIFICHE PLASTIC TAX E DISPOSIZIONI PER FAVORIRE I PROCESSI DI RICICLAGGIO DEL POLIETILENTEREFLATATO UTILIZZATO NEGLI IMBALLAGGI PER ALIMENTI (ART. 1, C. 1084)	21
26. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL CONSUMO DI BEVANDE EDULCORATE - RINVIO E EMODIFICHE SUGAR TAX (ART. 1, C. 1086)	22
27. CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE (ART. 1, C. 1087-1089)	22
28. CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DELL'AMBIENTE DI LAVORO (ART. 1, C. 1098-1100)	23
29. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI ACCORDI PREVENTIVI DI CUI ALL'ART. 31TER DEL D.P.R. N. 600/1973 (ART. 1, C. 1101)	23
30. SEMPLIFICAZIONI FISCALI (ART. 1, C. 1102-1107)	24
31. DISPOSIZIONI IN TEMA DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI (ART. 1, C. 1109-1114)	25
32. RIVALUTAZIONI TERRENI E PARTECIPAZIONI NON NEGOZiate IN MERCATI REGOLAMENTATI (ART. 1, C. 1122-1123)	26
33. INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE NORME IN TEMA DI INCENTIVI FISCALI ER IL RIENTRO DEGLI STUDENTI IN ITALIA (ART. 1, C. 1127)	27

LEGGE 30 dicembre 2020 n. 178

(G.U. serie generale n. 322 del 30/12/2020 – Suppl. Ordinario n. 46)

1. RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PER GLI ENTI NON COMMERCIALI (ART. 1, C. 44-46)

È prevista l'esclusione dal reddito imponibile del 50% degli utili percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2021 dagli enti non commerciali che esercitano, senza scopo di lucro ed in via esclusiva o prevalente, attività di interesse generale per il perseguimento di specifiche finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esclusione si applica agli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 917/1986 e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di enti non commerciali, di cui alla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo 73, – che esercitano le già menzionate attività.

L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito non si applica agli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata – che saranno, quindi, ordinariamente soggetti ad imposizione.

2. INCENTIVI FISCALI PER IL RIENTRO IN ITALIA DI LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI (ART. 1, C. 50)

La disposizione in commento interviene sul regime dei lavoratori c.d. impatriati introdotto dall'art. 16, del D. Lgs. n. 147/2015, che prevede l'esenzione parziale dei redditi prodotti in Italia (di lavoro dipendente, assimilati ed autonomi) al verificarsi di determinate condizioni. La quota che non concorre alla formazione del reddito è pari al 70% del reddito (90% nel caso di trasferimento della residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna).

Tale regime ha validità per un periodo di cinque anni (ovvero, il periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento e i quattro successivi) ma – per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 34/2019 – può essere applicato per ulteriori cinque anni (con esenzione ridotta al 50%) dai lavoratori con almeno un figlio minore o a carico o che diventino proprietari di almeno un'abitazione in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.

L'estensione della validità del regime era applicabile solo ai soggetti che avessero trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 e che risultassero beneficiari del regime degli impatriati.

Con la disposizione in commento tale facoltà è riconosciuta anche ai soggetti (diversi da quelli indicati nell'art. 5, comma 2, del D.L. n. 34/2019) che siano stati iscritti all'AIRE o che siano cittadini

LED Taxand

Studio Legale Tributario

Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864

studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it

C.Fiscale e P. IVA 10122630964

di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 147/2015. In tal caso, tuttavia, il soggetto che intende beneficiare dell'estensione provveda al versamento di un importo pari al 10% dei redditi agevolati relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione (5% se trattasi di soggetti con almeno tre figli minorenni o a carico).

3. PROROGHE IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, IMPIANTI DI MICRO-COGENERAZIONE, RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI E PROROGA BONUS FACCIATE (ART. 1, C. 58-60)

L'articolo 1, commi 58-60 della Legge di Bilancio 2021 prevede la proroga delle seguenti detrazioni:

- a. detrazione del 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 al fine di realizzare gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14, co. 1, lettere b) e b-bis), del D.L. n. 63/2013 (c.d. "Ecobonus");
- b. detrazione del 50% per le spese sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale di cui all'art. 14, co. 2-bis), del D.L. n. 63/2013;
- c. detrazione del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per gli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 16, co. 1 del D.L. n. 63/2013 (c.d. "Bonus ristrutturazioni edilizie"). Tale misura si applica anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
- d. detrazione del 50% delle spese sostenute nell'anno 2021, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione ai sensi dell'art. 16, co. 2 del D.L. n. 63/2013 (c.d. "Bonus mobili");
- e. detrazione del 90% per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ai sensi dell'art. 1, co. 219, della Legge n. 160/2019 (c.d. "Bonus facciate").

È, inoltre, riconosciuta una detrazione – nella misura del 50% - per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

4. BONUS IDRICO (ART. 1, C. 61-65)

È istituito il “Fondo per il risparmio di risorse idriche” al fine di riconoscere alle persone fisiche residenti in Italia un “Bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 per la realizzazione di interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. Il Bonus idrico è riconosciuto nel limite di spesa di 20 milioni di euro per il 2021 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Esso non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’ISEE.

Le modalità e i termini per l’erogazione e l’ottenimento del predetto bonus saranno definite con apposito decreto del Ministro dell’ambiente che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021.

5. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUPERBONUS, ECOBONUS E SISMABONUS (ART. 1, C. 66-70)

È prevista la proroga del c.d. superbonus (ovvero, la detrazione dall’imposta riconosciuta dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020 in misura pari al 110% degli interventi di efficienza energetica e antisismici) in relazione agli interventi effettuati dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (in passato il termine ultimo era fissato al 31 dicembre 2021).

Le disposizioni in commento forniscono altresì alcune precisazioni in merito alla tipologia e alle caratteristiche degli edifici ammessi a fruire della detrazione in esame ed estendono il riconoscimento della detrazione anche agli interventi di coibentazione del tetto nonché per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (questi ultimi, anche se effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni di età).

Quanto alle modalità di utilizzo, la detrazione relativa alle spese sostenute nel 2022 debba essere ripartita tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo (le quote sono cinque in relazione alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021).

In relazione ai c.d. ecobonus e sismabonus – si prevede che l’aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi (previsto dall’art. 119, comma 4-ter, D.L. n. 34/2020) si applica alle spese sostenute entro il 30 giugno 2022 e anche agli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 (ove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza), gli incentivi spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

LED Taxand

Studio Legale Tributario

Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864

studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it

C.Fiscale e P. IVA 10122630964

Per effetto delle disposizioni in commento, la detrazione relativa all'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici spetta anche per l'installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

Per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

Tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione vengono incluse anche le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

In relazione agli interventi per cui si intende fruire delle detrazioni di cui all'art. 119, D. L. n. 34/2020, è inoltre ora previsto che sia esposto, in un luogo ben visibile e accessibile del cantiere, un cartello che rechi la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici".

Infine, viene prevista la possibilità per il contribuente di optare per la cessione della detrazione o per lo sconto in fattura, anche nel caso in cui le spese per gli interventi di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio siano sostenute nell'anno 2022.

6. PROROGA BONUS VERDE (ART. 1, C. 76)

La possibilità di usufruire del cosiddetto "Bonus verde" di cui all'art. 1, co. 12 della Legge n. 205/2017 (detrazione del 36% delle spese per "sistemazione a verde" fino ad un ammontare massimo di 5.000 euro) è estesa anche alle spese sostenute nell'anno 2021.

7. ESTENSIONE DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA AI BENI IMMATERIALI PRIVI DI TUTELA GIURIDICA (ART. 1, C. 83)

La disposizione in commento va ad inserirsi nel corpo dell'art. 110 del D.L. n. 104/2020 (cd. "Decreto Agosto"), prevedendo, con il nuovo comma 8-bis, l'estensione della possibilità di cui all'art. 14 della L. 21 novembre 2000, n. 342 di effettuare il riallineamento dei valori – non più con riferimento ai soli "beni" immateriali giuridicamente tutelabili (marchi, brevetti, know-how, diritti di concessione, licenze, etc.) ma – anche all'avviamento e alle altre attività immateriali prive di tutela giuridica risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

LED Taxand

Studio Legale Tributario

Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864

studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it

C.Fiscale e P. IVA 10122630964

Nonostante una fuorviante rubricazione dell'emendamento, dalla formulazione della norma si desume che viene concesso il solo riallineamento dei valori civilistici e fiscali di tali attività immateriali, restando invece preclusa la rivalutazione disciplinata dagli artt. 10 - 13 della L. 21 novembre 2000, n. 342.

Inoltre, poiché la disposizione va ad integrare l'art. 110 del Decreto Agosto, per il riallineamento dei valori dell'avviamento e alle altre attività immateriali è previsto il pagamento di un'imposta sostitutiva del 3%, più favorevole di quella con aliquota dal 12% al 16% prevista dal TUIR e di quella con aliquota al 16% prevista dal D.L. n. 185/2008.

Tale imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo. I maggiori valori devono essere accantonati in un'apposita riserva in sospensione d'imposta e sono riconosciuti ai fini fiscali a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale il riallineamento è eseguito (dal quarto esercizio successivo ai soli fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze). La riserva può, peraltro, essere affrancata con il pagamento di una imposta sostitutiva del 10% ai sensi del comma 3 del citato art. 110.

8. EROGAZIONE IN UNICA QUOTA DEL CONTRIBUTO "NUOVA SABATINI" (ACQUISTO BENI STRUMENTALI) (ART. 1, C. 95-96)

Con l'art. 1, commi 95 e 96, della Legge di Bilancio 2021 viene modificato l'attuale meccanismo di funzionamento della c.d. "Nuova Sabatini" di cui all'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69/2013, così come da ultimo modificato dall'art. 39, comma 1, del D.L. n. 76/2020 (cd. "D.L. Semplificazioni").

Tale ultima norma prevedeva la concessione da parte di banche o intermediari finanziari alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature oltre che un contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

La novella normativa, al fine di agevolare maggiormente l'utilizzo di tale beneficio e renderlo immediatamente fruibile, dispone che il contributo possa essere erogato in un'unica soluzione, anziché in 6 annualità (10% il primo anno, 20% dal secondo al quinto anno e 10% il sesto anno). Siffatta modalità di erogazione viene, quindi, estesa a favore di tutte le PMI beneficiarie, indipendentemente dall'importo del finanziamento, riferendosi, quindi, anche ai finanziamenti superiori ad euro 200.000.

9. PROROGA CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO 2022 (ART. 1, C. 171-172)

Come noto, l'art. 1, co. 98-108 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – così come modificato dall'art. 1, comma 319, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – prevede un incentivo fiscale consistente in

LED Taxand

Studio Legale Tributario

Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864

studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it

C.Fiscale e P. IVA 10122630964

un credito d'imposta riconosciuto ai titolari di reddito d'impresa che dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 hanno acquistato, anche mediante leasing, beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate nelle regioni del Mezzogiorno.

La norma in commento proroga il termine finale di tale agevolazione al 31 dicembre 2022, stanziando una dotazione finanziaria nella misura di 617 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 e di 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

10. BENEFICI FISCALI E SOSTEGNO AI GRANDI INVESTIMENTI NELLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ART. 1, C. 173-176)

Le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del DL. del 20 giugno 2017, n. 91 – diverse dalle imprese in stato di liquidazione o scioglimento – possono beneficiare della riduzione del 50% dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES. La riduzione spetta a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata avviata la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a. le beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno dieci anni;
- b. le imprese devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.

L'agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle disposizioni europee in tema di aiuti "*de minimis*".

11. PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA POTENZIATO PER LE ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO NEL MEZZOGIORNO (ART. 1, C. 185-187)

La disposizione in oggetto proroga al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta a favore delle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, disciplinato dagli art. 244 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e art. 1, co. 200 Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Inoltre, vengono rideterminate le aliquote nelle seguenti misure:

- 25% per le grandi imprese (che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro ovvero il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro);
- 35% per le medie imprese (che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro);

- 45% per le piccole imprese (che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro).

La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento UE n. 651/2014 in materia di "Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo".

12. CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI (ART. 1, C. 214-215)

La Legge di Bilancio 2021 apporta delle modifiche alla legge n. 130/1999 sulla cartolarizzazione dei crediti.

Anzitutto, viene modificato l'art. 1, comma 1, lettera b), al fine di chiarire che disciplina di cui alla predetta legge si rende applicabile anche quando le somme corrisposte dai debitori ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti derivanti dai finanziamenti concessi da parte di soggetti autorizzati all'esercizio di tale attività per finanziare l'acquisto dei crediti.

Con una norma interpretativa, si chiarisce inoltre che le disposizioni di cui all'art. 7.1, comma 4, della legge n. 130/1999 – che consente la creazione dei veicoli d'appoggio (c.d. ReoCo) nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione – si interpreta nel senso che l'acquisizione, da parte delle società veicolo di appoggio, dei beni aventi la funzione di garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, può avvenire anche per effetto di scissione o altre operazioni di aggregazione.

13. CREDITO D'IMPOSTA PER MINUSVALENZA REALIZZATE IN "PIR PMI" (ART. 1, C. 219-226)

Viene riconosciuto un credito d'imposta per le perdite derivanti dai c.d. "PIR PMI", ex art. 13-bis, comma 2-bis D.L. n. 124/2019, ossia quegli specifici piani di risparmio a lungo termine che per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano investano almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati, di imprese residenti in Italia o in Europa con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, ovvero in prestiti erogati a tali imprese o nei loro crediti.

Il credito di imposta spetta:

- in relazione ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021;
- alle persone fisiche, fiscalmente residenti in Italia, titolari dei citati piani;

LED Taxand

Studio Legale Tributario

Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864

studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it

C.Fiscale e P. IVA 10122630964

- in misura pari alle minusvalenze, perdite, e differenziali negativi realizzati, ex art. 67 del TUIR, con riferimento ai citati strumenti finanziari qualificati;
- soltanto se tali strumenti finanziari sono detenuti per almeno cinque anni;
- per un ammontare non eccedente il 20% delle somme investite negli strumenti medesimi.

Già con la dichiarazione dei redditi in cui le componenti negative si sono realizzate, è possibile utilizzare, in dieci quote annuali di pari importo, il beneficio in parola. In alternativa, esso è utilizzabile in compensazione mediante F24. In merito, si fa presente che tale credito non soggiace ai limiti di legge per l'utilizzo e la compensabilità.

Ulteriore aspetto di favore è rappresentato dal fatto che il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito. Tuttavia, le componenti negative agevolate non possono più essere utilizzate o riportate in deduzione.

Infine, la norma chiarisce che in caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato.

In modifica, infine, al D.L. n. 104 del 2020 (c.d. Decreto Agosto) viene specificato che i limiti di investimento nei "PIR PMI" sono pari ad euro 300.000 annui e ad euro 1.500.000 complessivi.

14. COMPENSAZIONI MULTILATERALI DI CREDITI E DEBITI COMMERCIALI RISULTANTI DA FATTURE ELETTRONICHE (ART. 1, C. 227-229)

Con l'introduzione del comma 3-bis all'articolo 4 del D.lgs. n. 127/2015, è prevista la messa a disposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra soggetti residenti o stabiliti (ad esclusione delle amministrazioni pubbliche) e risultanti da fatture elettroniche.

La compensazione mediante la piattaforma produce gli stessi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi degli artt. 1241 e ss. del Codice civile. Essa ha effetto fino a concorrenza del valore oggetto di compensazione. Ai fini della validità della stessa, occorre che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali, di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese.

15. PROROGA CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI CONSULENZA RELATIVE ALLA QUOTAIZIONE DELLE PMI (ART. 1, C. 230)

La Legge di Bilancio 2021 prevede che il credito d'imposta di cui all'art. 1, co. 89 della Legge n. 205/2017 a favore delle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto l'ammissione alla quotazione

in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione Europea o Spazio Economico Europeo sia riconosciuto anche in relazione ai costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2021. Il credito di imposta (pari al 50% dei menzionati costi) sarà utilizzabile in compensazione nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

16. INCENTIVI FISCALI ALLE OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE (ART. 1, C. 233-243)

L'art. 1, commi da 233 a 243, della Legge di Bilancio 2021, mira a favorire le operazioni di aggregazione aziendale prevedendo, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento di azienda, deliberate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, la possibilità di trasformare in credito di imposta le attività per imposte anticipate (DTA) riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE, anche se non iscritte in bilancio.

Da un punto di vista soggettivo, possono fruire della norma in commento le società che: i) sono operative da almeno due anni e ii) alla data dell'operazione e per i due anni precedenti non hanno avuto nessun legame partecipativo superiore al 20%, non sono state controllate neanche indirettamente dallo stesso soggetto e in ogni caso non hanno fatto parte dello stesso gruppo societario. Resta, tuttavia, salva la possibilità di usufruire del beneficio per le società che, nel corso del 2021, abbiano proceduto preliminarmente all'acquisto, attraverso operazioni diverse da quelle in esame, del controllo di diritto sugli altri partecipanti all'operazione e successivamente realizzino l'operazione di fusione, scissione o conferimento d'azienda (purché la stessa si perfezioni giuridicamente nel corso del 2021 ed entro un anno dalla data di acquisizione del controllo).

Sono, inoltre, escluse dal regime le società per le quali sia stato accertato lo stato o il rischio di dissesto ovvero lo stato di insolvenza.

Sotto il profilo oggettivo, le DTA trasformabili in crediti di imposta sono quelle riferite:

- alle perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione ai sensi dell'art. 84 del TUIR;
- alle eccedenze ACE maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e che non sia stato ancora computato in diminuzione dal reddito imponibile.

Nel caso di aggregazioni aziendali realizzate attraverso fusione e scissione, sono trasformabili in credito d'imposta le DTA maturate da entrambi i soggetti partecipanti alla fusione e che si riferiscono a perdite fiscali ed eccedenze ACE che superino i test di riportabilità previsti dall'art. 172,

comma 7 del TUIR (test vitalità e limite del patrimonio netto). Nel caso, invece, di operazioni di conferimento rilevano esclusivamente le componenti maturate dal soggetto conferitario, prevedendo, anche in questa fattispecie, l'applicazione dei limiti ex art. 172, comma 7 del TUIR.

La trasformazione in credito di imposta delle DTA deve avvenire per un quarto alla data di efficacia giuridica dell'operazione e per la restante parte nell'esercizio successivo.

Inoltre, l'importo massimo agevolabile non può essere superiore:

- al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione (senza considerare il soggetto con le attività di importo maggiore);
- al 2% della somma di attività oggetto di conferimento.

Infine, ai fini della trasformazione in credito d'imposta, la norma subordina il beneficio al pagamento di una commissione pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate.

I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non concorrono alla formazione della base imponibile IRES ed IRAP e possono essere utilizzati, senza limite di importo, in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, oppure ceduti secondo le procedure dell'art. 43-bis o 43-ter del DPR n. 602/1973 o chiesti a rimborso.

Per ultimo giova evidenziare che i commi 235 e 236, stabiliscono regole specifiche: i) in caso di opzione per la tassazione di gruppo da parte dei soggetti partecipanti all'operazione e ii) in caso di opzione per la trasparenza fiscale da parte dei medesimi soggetti.

17. MODIFICHE ALL'ART. 26 DEL D.L. N. 34/2020 SUL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI (ART. 1, C. 263-264)

La disciplina di cui all'art. 26 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) è modificata al fine di incentivare e promuovere le misure previste per il rafforzamento patrimoniale delle PMI.

L'art. 26 del Decreto Rilancio ha previsto l'attribuzione di:

- a. un credito di imposta del 20% – per i soggetti che effettuano conferimenti in denaro destinati ad aumento del capitale tra il 19 maggio 2020 ed il 31 dicembre 2020 nelle società che presentano i requisiti espressamente previsti dalla norma;
- b. un credito di imposta del 50% delle perdite eccedenti il 10 % del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale – per le società che beneficiano dell'aumento di capitale.

Le principali modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021 a tale disposizione riguardano:

LED Taxand

Studio Legale Tributario

Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864
studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it
C.Fiscale e P. IVA 10122630964

- a. il termine entro cui deliberare ed eseguire l'aumento di capitale ai fini del riconoscimento del credito del 50% in favore della beneficiaria (non più il 31 dicembre 2020 ma il 30 giugno 2021);
- b. la misura massima dell'aumento di capitale (che costituisce il limite per il riconoscimento del credito), che è incrementata dal 30% al 50% per gli aumenti di capitali effettuati nel primo semestre 2021;
- c. il termine entro cui è preclusa la distribuzione di riserve da parte della società beneficiaria – pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo ricevuto e gli interessi legali (ora fissato nel 1° gennaio 2025 per gli aumenti deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021);
- d. i requisiti della società beneficiaria per l'accesso al beneficio;
- e. le modalità di utilizzo del credito da parte della società beneficiaria.

Con riguardo ai requisiti per l'accesso al credito da parte delle società beneficiarie dell'aumento di capitale, viene precisato che non possono usufruire dell'agevolazione le società che, al 31 dicembre 2019, sono sottoposte o ammesse a procedura concorsuali ovvero nei cui confronti è stata presentata istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale (o che abbiano presentato esse stesse dette istanze) e che comunque, a tale data, rientrino nella categoria delle "imprese in difficoltà".

Diversamente, possono accedere al credito d'imposta in commento anche le imprese non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale, purché il decreto di omologa sia stato già adottato alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 26, comma 17, del Decreto Rilancio ovvero alla data di approvazione del bilancio 2020 e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno dei piani di rientro e rateizzazione

Quanto alle modalità di utilizzo del credito, esso potrà ora essere utilizzato in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021 (a differenza di quanto previsto dalla precedente formulazione della norma, secondo cui il termine di dieci giorni decorreva dal giorno di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento).

18. ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE (ART. 1, C. 266)

Il legislatore con l'art. 6 del decreto-legge n. 23 del 2020 aveva previsto, in deroga ai principi civilistici, misure temporanee al fine di garantire la continuità delle imprese colpite dagli effetti negativi dovuti dall'emergenza da Covid-19.

In particolare, tale articolo sospendeva fino al 31 dicembre 2020 gli obblighi previsti dal codice civile in tema di perdita del capitale sociale in relazione alle fattispecie verificatesi nel corso dell'esercizio chiuso entro tale data, specificando, inoltre, che per il medesimo arco temporale non operavano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale.

La Legge di Bilancio 2021, tenuto conto sia dei dubbi interpretativi della suddetta norma sia del perdurare dell'emergenza economica e sanitaria, attraverso l'emanazione dell'art. 1, comma 266, ha sostituito integralmente l'art. 6 del decreto-legge n. 23 del 2020.

Con le modifiche in esame, viene innanzitutto previsto che le disposizioni del codice civile relative alla riduzione del capitale sociale per perdite e allo scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale non operano per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.

Pertanto, viene sia riconosciuto il periodo di sospensione dell'obbligo di ricapitalizzazione o liquidazione anche con riferimento alle perdite maturate nell'esercizio 2020 sia esteso il beneficio alle società con esercizio a cavallo (ad esempio 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021).

In secondo luogo, viene chiarito che il termine per la ricapitalizzazione – sia che le perdite superiori ad un terzo del capitale portino o meno lo stesso al di sotto del minimo legale – non è l'esercizio immediatamente successivo a quello in cui la suddetta perdita si è verificata, ma bensì il quinto esercizio successivo e, più precisamente, fino all'assemblea che approva tale bilancio.

In terzo luogo, viene stabilito che fino alla data di tale assemblea non operano, inoltre, le cause di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Per ultimo, la norma chiarisce che le perdite sopra menzionate devono essere separatamente indicate nella nota integrativa con indicazione, in appositi prospetti, della loro origine e delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

19. MISURE IN MATERIA DI STRUTTURE RICETTIVE (ART. 1, C. 595-597)

A decorrere dal periodo d'imposta 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'art. 4, co. 2 e 3 del D.L. n. 50/2017 (che consiste nella possibilità di assoggettare i relativi redditi alla c.d. cedolare secca nella misura del 21%) potrà essere applicato solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta.

Nel caso in cui il numero degli appartamenti destinati alle locazioni superi le quattro unità, l'attività di locazione – da chiunque esercitata – si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'art.

2082 del Codice civile ed i relativi redditi saranno ordinariamente assoggettati ad imposizione. Ciò anche nel caso in cui i contratti siano stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.

20. ESENZIONE PRIMA RATA IMU 2021 PER TURISMO E SPETTACOLO (ART. 1, C. 599-601)

La prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021 non è dovuta con riferimento a particolari categorie di immobili - puntualmente individuate – ove si svolgono attività che hanno particolarmente risentito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (ad esempio, immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi; immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze; immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi – a condizione che i soggetti passivi IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate; immobili della categoria D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni).

21. CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO A FAVORE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, TOUR OPERATOR ED IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE (ART. 1, C. 602)

Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo di cui all'art. 28 del D. L. n. 34/2020 è riconosciuto anche alle agenzie di viaggio e ai *tour operators*. Per tali ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive, il credito spetta fino al 30 aprile 2021 (non più fino al 31 dicembre 2020).

22. FONDI DI INVESTIMENTO ESTERI (ART. 1, C. 631-633)

Non sono soggetti ad imposizione i proventi percepiti a decorrere dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021 (i) da fondi di investimento collettivo del risparmio (OICR) esteri conformi alla direttiva 2009/65/CE (c.d. Direttiva UCITS) e (ii) da OICR non conformi alla stessa direttiva ma il cui gestore è soggetto a forme di vigilanza nel paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE (c.d. Direttiva AIFM), istituiti in Stati Membri dell'Unione Europea o aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Sono escluse da imposizione anche le plusvalenze realizzate dagli stessi soggetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021.

23. TRANSIZIONE 4.0 CREDITO D'IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI NUOVI (ART. 1, C. 1051-1063; C. 1065)

La Legge di Bilancio 2021 prevede nuove modalità di fruizione del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

Da un punto di vista soggettivo, l'art. 185 della Legge di Bilancio si rivolge a tutte le imprese residenti in Italia (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito. Le imprese, tuttavia, non possono beneficiare del credito di imposta se si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9 del D.L. n. 231 del 2001.

Inoltre, per poter beneficiare del beneficio, è necessario che i suddetti soggetti rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e adempiano correttamente agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Possono, infine, fruire del beneficio, anche gli esercenti arti e professioni, tra cui i soggetti che adottano regimi forfetari di determinazione del reddito, esclusivamente per gli investimenti in beni strumentali "ordinari".

Dal punto di vista oggettivo, la norma riguarda gli investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati a decorrere dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022, compresi gli investimenti effettuati dal 01.01.2023 al 30.06.2023 il cui ordine sia stato accettato dal venditore e risulti il pagamento di un acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2022.

Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in (i) veicoli e gli altri mezzi di trasporto; (ii) beni per i quali il DM del 31 dicembre 1988 stabilisce aliquote di ammortamento fiscale inferiori al 6,5%; (iii) i fabbricati e le costruzioni; (iv) i beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015; (v) i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

L'agevolazione consiste in un credito di imposta, la cui misura varia in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili e al momento di effettuazione dell'investimento.

Nello specifico, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, ovvero entro il 30.06.2022, a condizione che entro il 31.12.2021 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e risulti il pagamento di un acconto almeno pari al 20%, è previsto che:

LED Taxand

Studio Legale Tributario

Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864

studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it

C.Fiscale e P. IVA 10122630964

- A) con riferimento ai beni materiali 4.0 (Allegato A alla legge n. 232 del 2016), il credito è pari al:
- 50% per gli investimenti sino a 2,5 milioni;
 - 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
 - 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni;
- B) per i beni immateriali 4.0 (Allegato B alla legge n. 232 del 2016), invece, il credito spetta nella misura del:
- 20% dei costi ammissibili, con un massimale aumentato a 1 milione;
- C) per i beni materiali e immateriali strumentali ordinari, il credito è pari al:
- 10% dei costi ammissibili, con un massimale di 2 milioni per i materiali e di 1 milione per gli immateriali; l'aliquota è elevata al 15% per i beni strumentali destinati allo smart working.

Per quanto attiene, invece, gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dall' 01.01.2022 al 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e risulti il pagamento di un acconto almeno pari al 20%, il credito di imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:

- A) per i beni materiali 4.0 (Allegato A alla legge n. 232 del 2016):
- 40% per gli investimenti sino a 2,5 milioni;
 - 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
 - 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni (nuovo massimale dei costi ammissibili);
- B) per i beni immateriali 4.0 (Allegato B alla legge n. 232 del 2016):
- 20% dei costi ammissibili, con un massimale aumentato a 1 milione;
- C) per i beni materiali e immateriali strumentali ordinari:
- 6% dei costi ammissibili, con un massimale di 2 milioni per i materiali e di 1 milione per gli immateriali;

Il beneficio è fruibile direttamente mediante compensazione tramite F24 ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997, senza limiti di legge e senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi. A tal proposito, la nuova norma riduce il periodo di compensazione rispetto alla precedente normativa (che consisteva in 5 quote annuali costanti, ridotte a 3 nel caso in cui oggetto di investimento fossero beni strumentali immateriali 4.0): la fruizione del credito potrà ora avvenire in 3 quote annuali costanti per ogni tipologia di bene e per ogni investimento effettuato nell'intero periodo di vigenza dell'agevolazione.

Viene, inoltre, introdotta la facoltà di fruizione del credito d'imposta in un'unica quota annuale per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, limitatamente agli investimenti relativi a i) beni strumentali materiali e immateriali ordinari e ii) effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (rimanendo, quindi, esclusi gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 e gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari effettuati nel 2022 ovvero entro il 30.06.2023 purché validamente prenotati al 31.12.2022).

Altra novità della Legge di Bilancio 2021 si rinviene nell'individuazione del momento di fruizione della prima o unica quota. Essa può decorrere, anticipatamente, dall'anno di entrata in funzione per beni materiali e immateriali ordinari o dall'anno di interconnessione per beni materiali e immateriali 4.0 (e non più, invece, dal primo giorno dell'anno successivo dai citati eventi). Tuttavia, in caso di disallineamento di anni solari tra entrata in funzione del bene 4.0 e interconnessione, viene riconosciuta la facoltà di utilizzo anticipato dall'anno di entrata in funzione del credito d'imposta in misura ridotta, spettante per i beni ordinari, rinviando la fruizione del credito d'imposta in misura piena dall'anno di interconnessione. Sul punto, è stato chiarito che le quote di compensazione del credito decorrenti dall'anno di avvenuta interconnessione del bene resta inalterato anche in caso di fruizione anticipata.

Viene, tuttavia, previsto un periodo di moratoria di tre anni. Infatti, qualora, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione, se si tratta di beni strumentali ordinari, ovvero a quello di avvenuta interconnessione, nel caso di beni 4.0, detti beni vengono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è ridotto togliendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La norma stabilisce anche che i soggetti beneficiari del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi. Inoltre, l'attestazione dell'interconnessione dei beni strumentali 4.0 deve essere resa con perizia asseverata e non con perizia semplice, come previsto legge n. 160 del 2019, o con un attestato di conformità (oneri documentali che possono essere sostituiti da una dichiarazione resa dal legale rappresentante nelle ipotesi di acquisizione di beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro).

Le imprese che si avvalgono di tali misure agevolative sono, inoltre, tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

LED Taxand

Studio Legale Tributario

Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864

studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it

C.Fiscale e P. IVA 10122630964

Infine, la disposizione in commento specifica che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile IRAP e non rileva nemmeno ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.

24. CREDITO D'IMPOSTA IN RICERCA E SVILUPPO E CREDITO D'IMPOSTA IN FORMAZIONE 4.0 (ART. 1, COMMA 1064)

L'art. 1, comma 1064, proroga fino all'anno 2022 la disciplina relativa al credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative introdotto dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ("legge di bilancio 2020"), apportandone alcune modifiche.

In particolare, al fine di chiarire l'ambito applicativo, la disposizione in commento stabilisce, tra gli altri, che:

- il regime è fruibile da tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito, superando il dubbio interpretativo che ne potessero beneficiare solamente i titolari di reddito dell'impresa;
- la condizione di residenza nell'UE, nel SEE o negli Stati c.d. White List del commissionario dei (i) progetti relativi all'attività di ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica, (ii) contratti aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività di *design* e ideazione estetica e (iii) contratti per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività innovative nel *design* e nell'ideazione estetica, deve sussistere qualora si tratti di contratti stipulati con soggetti esteri;
- con riferimento al credito d'imposta per le attività di *design* e ideazione estetica, vengono incluse nella base di calcolo le spese relative ai *software*.

Inoltre, la disposizione in commento ridetermina le percentuali entro le quali è riconosciuto il credito di imposta, ed in particolare prevede che:

- nel caso di investimenti in ricerca e sviluppo si passa dal 12% al 20%, della relativa base di calcolo, nel limite di 4 mln di euro – anziché 3 milioni di euro;
- per gli investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica si passa dal 6% al 10%, della relativa base di calcolo, con un aumento dell'ammontare massimo del beneficio da 1,5 a 2 mln di euro;
- nell'ipotesi di investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 si passa dal 10% al 15%, della relativa base di calcolo, nel limite di 2 mln di euro, anziché 1,5 mln di euro.

LED Taxand

Studio Legale Tributario

Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864

studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it

C.Fiscale e P. IVA 10122630964

In aggiunta, il medesimo art. 1, comma 1064, proroga al 2022 il beneficio del credito d'imposta formazione 4.0, apportandone alcune modifiche.

In particolare, viene chiarito che sono ammissibili all'agevolazione i seguenti costi, previsti dall'articolo 31, comma 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014:

Si tratta in particolare dei seguenti costi:

- spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

25. IMPOSTA SUL CONSUMO DEI MACSI, RINVIO E MODIFICHE PLASTIC TAX E DISPOSIZIONI PER FAVORIRE I PROCESSI DI RICICLAGGIO DEL POLIETILENTEREFLATATO UTILIZZATO NEGLI IMBALLAGGI PER ALIMENTI (ART. 1, C. 1084)

Le disposizioni in commento intervengono sulla disciplina dell'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego ("MACSI") introdotta dagli artt. 634-652, della legge n. 160/2019 (c.d. Plastic Tax).

Anzitutto, si definisce il concetto di "MACSI semilavorati", includendovi anche le preforme. Si prevede inoltre che obbligati al versamento dell'imposta sono anche i soggetti, residenti o non residenti in Italia, che intendono vendere a soggetti nazionali MACSI realizzati nel territorio nazionale da soggetti terzi per loro conto.

La soglia al di sotto della quale è prevista l'esenzione dagli obblighi di versamento dell'imposta e di presentazione della dichiarazione viene elevata da euro 10 ad euro 25.

Per quanto concerne il profilo sanzionatorio, sono attenuate le sanzioni amministrative irrogabili in caso di omesso o tardivo versamento dell'imposta, ovvero in caso di violazioni formali. Per effetto delle disposizioni in commento, nel caso di omesso versamento dell'imposta si applica la sanzione dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa mentre il tardivo versamento è sanzionato con l'irrogazione della sanzione pari al 25% dell'imposta dovuta (comunque non inferiore a euro 150).

Nell'ipotesi di tardiva presentazione della dichiarazione o di altra violazione delle disposizioni in tema di Plastic Tax, si applica la sanzione da euro 250 a euro 2.500.

Infine, è posticipata l'applicazione delle disposizioni in tema di Plastic Tax (dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021).

26. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL CONSUMO DI BEVANDE EDULCORATE - RINVIO E EMODIFICHE SUGAR TAX (ART. 1, C. 1086)

Le disposizioni in commento intervengono sulla disciplina dell'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate (cd. "Sugar Tax"), introdotta dall'art. 1, c. 661-676, della legge n. 160/2019.

Tra i soggetti obbligati al versamento dell'imposta è ora compreso anche il soggetto, residente o non residente in Italia, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dal l'esercente. L'imposta diventa, dunque, esigibile anche in caso di cessione delle bevande edulcorate da parte di tali soggetti.

Con riferimento al profilo sanzionatorio, sono attenuate le sanzioni amministrative irrogabili in caso di omesso o tardivo versamento dell'imposta, ovvero in caso di violazioni formali. Per effetto delle disposizioni in commento, nel caso di omesso versamento dell'imposta si applica la sanzione dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa mentre il tardivo versamento è sanzionato con l'irrogazione della sanzione pari al 25% dell'imposta dovuta (comunque non inferiore a euro 150). Nell'ipotesi di tardiva presentazione della dichiarazione o di altra violazione delle disposizioni in tema di Sugar Tax, si applica la sanzione da euro 250 a euro 2.500.

Infine, viene differita al 1° gennaio 2022 la data di decorrenza delle disposizioni in tema di Sugar Tax.

27. CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE (ART. 1, C. 1087-1089)

La Legge di Bilancio 2021, all'art. 1, commi da 1087 a 1089, con lo scopo di ridurre il consumo di plastica, introduce un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio dell'acqua potabile.

L'agevolazione si applica con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Possono usufruire del credito di imposta: i) i privati cittadini; ii) i soggetti esercenti attività di somministrazione di cibi e bevande, iii) i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali (compreso gli enti religiosi e gli enti non-profit).

Il credito si applica nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e a 5.000 euro per gli esercizi pubblici.

La norma prevede che le modalità di applicazione e fruizione del credito di imposta saranno stabiliti successivamente con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

28. CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DELL'AMBIENTE DI LAVORO (ART. 1, C. 1098-1100)

Il credito d'imposta introdotto dall'art. 120, del D.L. n. 34/2020 a fronte del sostenimento di spese per la realizzazione di interventi volti a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro può essere ora utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997 dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (non più, dunque, nel corso dell'intero anno 2021).

Le disposizioni in commento modificano inoltre il termine per l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito in esame: la facoltà di optare per la cessione potrà essere esercitata fino al 30 giugno 2021.

29. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI ACCORDI PREVENTIVI DI CUI ALL'ART. 31TER DEL D.P.R. N. 600/1973 (ART. 1, C. 1101)

La norma in commento interviene sulla disciplina degli accordi preventivi per le imprese che svolgono attività internazionale di cui all'articolo 31-ter del DPR. n. 600/1973 – prevedendo la possibilità di far retroagire gli effetti dell'eventuale accordo anche ai periodi di imposta precedenti la presentazione dell'istanza e la necessità – nel caso di accordi che conseguono ad altri accordi conclusi con le competenti autorità di Stati esteri nell'ambito di procedure amichevoli – di pagare una commissione.

Quanto al primo aspetto (c.d. roll back), la precedente formulazione della norma prevedeva la facoltà per il contribuente di chiedere di far retroagire gli effetti dell'accordo a periodi di imposta precedenti la conclusione dell'accordo ma non anteriori a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza. Per effetto della norma in commento, sarà possibile far retroagire gli effetti dell'accordo anche ai periodi di imposta antecedenti quello in corso alla data di presentazione dell'istanza – purché non sia ancora decorso in relazione agli stessi il termine per l'accertamento e a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Nel caso di accordi conseguenti ad altri accordi conclusi con Stati esteri, è altresì necessario che lo Stato estero acconsenta ad estendere l'accordo ad annualità precedenti.

Quanto al secondo aspetto, nel caso di accordi conseguenti ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri nell'ambito di procedure amichevoli, l'ammissibilità dell'istanza è subordinata al versamento di una commissione la cui misura varia da euro 10.000 ad euro 50.000 – a seconda del fatturato complessivo del gruppo. La commissione è ridotta alla metà in caso di richiesta di rinnovo dell'accordo.

30. SEMPLIFICAZIONI FISCALI (ART. 1, C. 1102-1107)

Tramite l'introduzione del comma 3-bis all'art.7 del D.P.R. 542/1999 viene concessa la possibilità, ai contribuenti minori che hanno optato per l'effettuazione trimestrale delle liquidazioni periodiche Iva e dei relativi versamenti, di annotare trimestralmente le fatture, allineando così le tempistiche dell'annotazione a quelle della liquidazione IVA.

A partire dal 1° gennaio 2022, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia dovranno trasmettere i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate con controparti non stabilite nel territorio dello Stato utilizzando il Sistema di Interscambio (con conseguente eliminazione del c.d. esterometro) e secondo il formato previsto per la fatturazione elettronica.

La trasmissione dei dati riferiti alle operazioni rese nei confronti di soggetti non stabiliti dovrà essere effettuata entro i termini previsti per l'emissione delle fatture o dei corrispettivi (salvo disposizioni specifiche, entro dodici giorni). I dati relativi alle operazioni ricevute da un soggetto non stabilito, invece, dovranno essere trasmessi entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.

In caso di omissione o errore nella trasmissione è prevista l'irrogazione di una sanzione di 2 euro per fattura (fino al limite massimo mensile di 400 euro) – sanzione dimezzata ove si provveda a sanare la violazione entro i 15 giorni successivi alla scadenza.

Nelle more dell'individuazione di specifiche modalità di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, il comma 1105 dell'art. 1 della Legge di Bilancio estende al 2021 la disciplina transitoria prevista dall'art. 10 bis, del D.L. n. 119/2018, per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.

Le disposizioni in commento precisano, poi, che per la preparazione dei documenti precompilati IVA (registro delle fatture emesse, registro delle fatture ricevute, liquidazione periodica IVA e dichiarazione annuale IVA), l'Agenzia delle Entrate impiega, oltre ai dati provenienti dai flussi telematici delle fatture elettroniche, delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e delle comunicazioni dei corrispettivi giornalieri, anche i dati fiscali presenti nell'Anagrafe Tributaria.

L'accesso ai documenti precompilati IVA potrà essere effettuato anche per il tramite di intermediari, ma solo se muniti di delega valida per l'utilizzo ai servizi di fatturazione elettronica.

L'art. 1, comma 1107, della Legge di Bilancio interviene, infine, sulla disciplina dell'IRAP, prevedendo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inseriscano sul sito www.finanze.it, entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta. In questo modo viene creato un unico sito per la consultazione degli atti relativi all'IRAP, facilitando i contribuenti nell'atto dichiarativo.

31. DISPOSIZIONI IN TEMA DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI (ART. 1, C. 1109-1114)

Il termine entro il quale i commercianti al minuto devono provvedere alla memorizzazione elettronica e trasmissione dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, D.lgs. n. 127/2015, viene fissato nel momento di ultimazione dell'operazione.

È, poi, rinviata al 1° luglio 2021 la facoltà per tali soggetti di assolvere agli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi tramite il ricorso a sistemi evoluti di incasso, quali carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati.

Oltre alle modifiche appena descritte, la Legge di Bilancio 2021 interviene sul regime sanzionatorio applicabile in ipotesi di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Anzitutto, è previsto che le omissioni, tardività o irregolarità nella memorizzazione e trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi siano punite con una sanzione pari – per ciascuna operazione – al 90% dell'imposta corrispondente al corrispettivo non memorizzato o trasmesso, con una sanzione minima stabilita in 500 euro.

Con una modifica all'art. 11, del D. Lgs. n. 471/1997, si prevede che nel caso in cui l'omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri (o la trasmissione degli stessi con dati incompleti o non veritieri) non incida sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione applicabile è pari ad euro 100 per ciascuna trasmissione.

La medesima sanzione del 90% si rende applicabile nelle ipotesi di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di trasmissione e memorizzazione dei corrispettivi. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica di tali strumenti è punita con la sanzione da euro 250 a euro 2.000.

LED Taxand

Studio Legale Tributario

Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864

studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it

C.Fiscale e P. IVA 10122630964

Viene ridotta (dal 100% al 90%) la sanzione applicabile all'ipotesi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali

La Legge di Bilancio 2021 stabilisce, poi, che la sanzione prevista l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale (da euro 1.000 a euro 4.000) di cui all'art. 11, comma 5, D. Lgs. n. 471/1997, si applichi anche ai casi di omessa installazione degli strumenti per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Se la violazione, invece, consiste nella manomissione o alterazione degli strumenti di trasmissione e memorizzazione dei corrispettivi o nell'utilizzo di strumenti manomessi o alterati o, infine, nella condotta di chi consente che altri ne facciano uso al fine di eludere le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 147/2015, la sanzione applicabile varia da euro 3.000 a euro 12.000 (sempre che il fatto non costituisca reato).

È prevista l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima da 3 giorni ad 1 mese di cui all'art. 12, comma 2, D. Lgs. n. 471/1997 anche alle ipotesi di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi o di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

La sanzione della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività (da 15 giorni a 2 mesi e da 2 a 6 mesi in caso di recidiva), prevista dall'art. 12, comma 3, D. Lgs. n. 471/1997, per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali, si rende ora applicabile anche alle ipotesi di omessa installazione o manomissione o alterazione dei registratori telematici.

Infine, la Legge di Bilancio estende la possibilità di ravvedere le violazioni commesse anche dopo la constatazione delle violazioni stesse – previste dall'art. 13, comma 1, lettera b-quater), D. Lgs. n. 472/1997 – ma limitatamente alle ipotesi di omessa memorizzazione o di memorizzazione con dati incompleti o veritieri.

Quanto ai profili temporali delle novità descritte, la Legge di Bilancio ne stabilisce la decorrenza dal 1° gennaio 2021.

32. RIVALUTAZIONI TERRENI E PARTECIPAZIONI NON NEGOZiate IN MERCATI REGOLAMENTATI (ART. 1, C. 1122-1123)

La disposizione in commento proroga la facoltà per persone fisiche e società semplici di rideterminare il valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti alla data del 1°

LED Taxand

Studio Legale Tributario

Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864

studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it

C.Fiscale e P. IVA 10122630964

gennaio 2021, prevedendo il pagamento di un'imposta sostitutiva, con aliquota unica fissata all'11 per cento.

Le imposte sostitutive possono essere corrisposte in un'unica soluzione ovvero fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2021.

Anche per questa proroga, ai fini della determinazione del maggior valore dei beni, resta obbligatoria la redazione e il giuramento della perizia di stima entro la data del 30 giugno 2021.

33. INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE NORME IN TEMA DI INCENTIVI FISCALI ER IL RIENTRO DEGLI STUDENTI IN ITALIA (ART. 1, C. 1127)

La disposizione in commento reca l'interpretazione dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 238/2010, che ha introdotto incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.

Con riguardo, in particolare, agli studenti destinatari delle agevolazioni di cui alla legge n. 238/2010, viene chiarito che le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludono l'accesso agli incentivi per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia dopo avere svolto continuativamente attività di studio all'estero.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nella presente newsletter non possono essere considerate come un parere legale. LED Taxand non accetta alcuna responsabilità in relazione all'utilizzo di tale pubblicazione senza la collaborazione dei suoi professionisti.

LED Taxand

Studio Legale Tributario

Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864

studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it

C.Fiscale e P. IVA 10122630964